

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI COMO**

dott.ssa Barbara Capotosto ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. OMISSIS promossa da:

CLIENTE

nei confronti di

BANCA

-attore

-convenuta

OGGETTO: Contratto di Finanziamento estinzione anticipata e diritto al rimborso dei costi relativi al credito non maturato

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 8 ottobre 2020

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1 giugno 2020, il CLIENTE rappresentato e difeso come in atti, conveniva in giudizio, avanti codesto GdP, la BANCA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo venisse condannata alla restituzione della somma di euro 466,27 a titolo di rimborso dei costi del credito non maturati per anticipata estinzione del contratto di mutuo. Esponeva infatti l'attrice di aver stipulato in data 11 marzo 2015 un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione/pensione con la SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, anticipandone tutti i costi; estinto anticipatamente il contratto di mutuo, richiedeva quindi il rimborso dei costi del credito non maturato per anticipata estinzione (ratei commissioni bancarie non maturate per euro 365,47, ratei di commissione di intermediazione non maturati per euro 466,56, ratei spese incasso quota non maturati per euro 124,56) per una residua somma di euro 466,27, essendo già stati rimorsiati euro 490,32.

La convenuta BANCA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio, depositando fascicolo e comparsa di risposta, con la quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del GdP adito chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata nulla dovendo all'attore chiedendo altresì, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, di tenere conto degli importi già versati ed in ogni caso con rifusione delle spese di lite. Eccepiva infatti parte convenuta l'incompetenza per valore del GdP adito in favore del Tribunale attesa la richiesta di invalidità di clausole previste nel contratto di finanziamento con valore pari ad euro 6.970,42%; nel merito evidenziava di nulla dovere atteso che il contratto di finanziamento era stato sottoscritto con SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA.

Il GdP, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto documentalmente istruita, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni su separato allegato foglio, autorizzando il deposito di note conclusive e trattenendo poi la causa in decisione.

Preliminarmente si osserva come l'eccezione di incompetenza per valore del GdP adito non paia fondata. Invero parte attrice, nelle conclusioni formulate in atto di citazione, non ha chiesto alcuna pronuncia, in via incidentale, con efficacia di giudicato in ordine alla nullità o vessatorietà della

Sentenza, Giudice di Pace di Como, dott.ssa Barbara Capotosto, n. 538 del 13 ottobre 2020

clausola che priva il mutuatario dal diritto di richiedere la restituzione di costi del credito non maturati stante l'anticipata estinzione del contratto di mutuo, impedendo così una analisi sull'intero rapporto contrattuale. Conseguentemente il valore della domanda è quello del "petitum mediato" ovverosia euro 466,27, ampiamente nei limiti di competenza per valore del GdP adito atteso che il valore della causa va individuato con riferimento all'oggetto della domanda ex artt. 10-14 e 12 cpc (e non all'oggetto dell'indagine attraverso la quale si valuta il fondamento della domanda).

Nel merito, sempre in via preliminare, pare necessario precisare come, secondo la giurisprudenza costante (Tribunale di Napoli sentenza n. 10489 del 22 /11/19; Tribunale di Monza sentenza n. 2573 del 22/11/19; Tribunale di Torino sentenza n. 1283 del 4/4/18), alla fattispecie in oggetto non paia applicabile la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, interpretativa dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, in contrasto con il testo dell'art. 125 sexies TUB, poiché la citata fonte normativa europea, non essendo *self executing*, non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici ordinamentali. Tanto premesso, al fine di meglio inquadrare il caso che ci occupa, pare parimenti necessario, con riferimento alle spese accessorie a un contratto di finanziamento, distinguere tra la remunerazione di servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale (i cc.dd. oneri "up front") e quella di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva (i cc.dd. costi "recurring"). Emerge in primo luogo che, se sia circostanza senz'altro veritiera quella per cui le fonti primarie dispongano unicamente che il consumatore abbia diritto a un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento "*pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto*" (senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo), è altrettanto vero che le fonti secondarie indichino con sufficiente chiarezza, in primo luogo, che il tema si colleghi alla direttiva generale della trasparenza contrattuale e, in secondo luogo, che ai costi *recurring* si debba applicare il principio di competenza economica, trattandosi di oneri che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, da rilevare *pro rata temporis*. Il Tribunale di Napoli, con una recentissima sentenza n. 2391 del 10 marzo 2020, ha evidenziato come divenga quindi necessario stabilire quale rilievo giuridico debba scientemente darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie. In tal senso, il Tribunale osserva come, in tema di rapporti obbligatori, rilevino non solo le disposizioni normative primarie, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 2598, n. 3, c.c. essendo tale conclusione rafforzata dal rilievo per cui, nei mercati soggetti a vigilanza, spetta all'Autorità vigilante, in possesso delle più ampie informazioni circa il mercato vigilato, definire le regole di dettaglio che meglio consentano di perseguire gli scopi di policy normativamente individuati. E allora il Tribunale rileva che "demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati (cui il cliente — consumatore ha diritto), alla volontà delle parti (che può essere desunta, ex posi, in base a metodi di calcolo), equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti. Ne consegue che, con riferimento alle commissioni, il criterio *pro rata temporis*, applicato sul loro intero ammontare sia il più logico, nonché il più conforme al diritto e all'equità sostanziale. In effetti, anche applicando il previgente disposto dell'art. 125 TUB (laddove il contratto di finanziamento fosse stato concluso prima della riforma del 2010) si giungerebbe alle medesime conclusioni. Anche la precedente versione della disposizione de qua, difatti, statuiva, in maniera precisa e chiara, il diritto all'equa riduzione del costo complessivo, risultando operativo anche in assenza delle disposizioni secondarie CICR (visto il criterio di equità comunque imposto, che rendeva la previsione autonomamente eseguibile). La rinuncia al rimborso contrattualmente prevista si presentava, perciò, nulla, vista la contrarietà di tale clausola anche al vecchio testo dell'art. 125 TUB, norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra Istituto di credito e cliente - consumatore. Per altro verso, la deroga al disposto normativo sarebbe stata, comunque, vessatoria, in quanto determinante uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore. Tanto chiarito, si deve poi rilevare come i costi oggetto della richiesta di restituzione formulata dall'attore, in relazione all'estinzione anticipata del finanziamento, siano comunque da considerarsi "*up front*" e non "*recurring*". In effetti, dalla lettera del contratto, emerge chiaramente che sia la commissione bancaria che la provvigione di intermediazione attenessero esclusivamente al momento genetico del rapporto,

Sentenza, Giudice di Pace di Como, dott.ssa Barbara Capotosto, n. 538 del 13 ottobre 2020

non essendo prevista alcuna attività successiva alla conclusione del contratto. Trattasi, in effetti, di attività che non possono ridursi per il caso di estinzione anticipata del finanziamento e che prescindono del tutto dalla durata effettiva del rapporto. In altri termini, sono costi determinati, relativi ad attività preliminari prodromiche alla concessione del finanziamento, integralmente esaurite prima dell'estinzione anticipata in quanto completamente maturati al momento della stipulazione del contratto. In particolare, **in modo assolutamente divisibile, il giudice partenopeo statuisce che la distinzione tra spese “up front” e quelle “recurring” abbia ancora un significato, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento.** Ciò induce a escludere qualsiasi vessatorietà della clausola (in ogni caso debitamente sottoscritta), ai sensi dell'art. 33 cod. cons. In tal guisa, l'analisi della natura vessatoria (o meno) della clausola potrebbe essere effettuata soltanto qualora si ritenga che le voci anzidette maturino nel corso del rapporto, perché nel caso in cui (come nel contratto in esame) i costi contestati siano già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto, è evidente che non possa ritenersi sussistente alcun significativo squilibrio, a danno del consumatore. Per quanto attiene invece le spese di incasso quote non maturate le stesse sono già state oggetto di rimborso come da quietanza in atti (doc n. 6 e 7 fascicolo parte convenuta).

Questi motivi hanno convinto il GdP dell'infondatezza della domanda e ne giustificano il rigetto. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore di parte convenuta ed a carico di parte attrice tenuto conto del valore e della natura della causa nonché del pregio delle difese svolte.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Como, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta dal CLIENTE nei confronti della BANCA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'atto di citazione notificato in data 15 giugno 2020 così provvede:

- Rigetta l'eccezione di incompetenza per valore formulata da parte convenuta;
- Respinge la domanda dell'attore in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
- Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali, in favore della convenuta, liquidate in complessivi euro 265,00 di cui euro 65,00 per la fase di studio, euro 65,00 per la fase introduttiva ed euro 135,00 per la fase decisionale, in ossequio ai parametri di cui al D. M. n. 55 del 2014 pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2014.

Così deciso in Como il 13 ottobre 2020.

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Barbara Capotosto

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*